IT

Interveniente a sostegno della convenuta: Sky Italia Srl (Roma) (rappresentanti: inizialmente avv.ti F.E. González Díaz e D. Gerard, successivamente F.E. González Díaz)

## Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/374/CE, relativa all'aiuto di Stato C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione con il contributo all'acquisto di decoder digitali (GU L 147, pag. 1).

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Mediaset SpA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea e della Sky Italia Srl.
- (1) GU C 170 del 21.7.2007.

Sentenza del Tribunale 17 giugno 2010 — CEVA/ Commissione

(Cause riunite T-428/07 e T-455/07) (1)

[«Clausola compromissoria — Contratti conclusi nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione nel settore "Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche (1998-2002)" — Progetti Seahealth e Biopal — Note di addebito — Domande di annullamento — Riqualificazione dei ricorsi — Ricevibilità — Principio del contraddittorio e diritti della difesa — Recupero dell'integralità dei contributi finanziari versati dall'Unione europea — Gravi irregolarità finanziarie»]

(2010/C 209/47)

Lingua processuale: il francese

## Parti

Ricorrente: Centre d'étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, Francia) (rappresentante: avv.to J.-M. Peyrical)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Escobar Guerrero e W. Roels, quindi, W. Roels, agenti, assistiti dall'avv.to E. Bouttier)

## Oggetto

Domanda diretta all'annullamento, nella causa T-428/07, della nota di addebito n. 3240908670, emessa il 20 settembre 2007, riguardante il progetto Seahealth e, nella causa T-455/07, della nota di addebito n. 3240909271, emessa il 4 ottobre 2007, relativa al contratto Biopal, nonché alla condanna della Commissione al rimborso di tali note di addebito a favore del CEVA.

#### **Dispositivo**

- 1) I ricorsi sono respinti.
- Ciascuna parte sopporterà la metà delle proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla controparte.
- (1) GU C 22 del 26.1.2008.

Sentenza del Tribunale 15 giugno 2010 — Actega Terra/UAMI (TERRAEFFEKT matt & gloss)

(Causa T-118/08) (1)

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo TERRAEFFEKT matt & gloss — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 209/48)

Lingua processuale: il tedesco

# Parti

Ricorrente: Actega Terra GmbH (Lehrte, Germania) (rappresentante: avv. A. Andorfer-Erhard)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 gennaio 2008 (procedimento R 1467/2007-1), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo TERRAEF-FEKT matt & gloss

# Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Actega Terra GmbH è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 107 del 26.4.2008.